

N. R.G. 7557/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente

Dott. Sergio Casarella

Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Giudice rel./est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 7557/2018, trattenuta in decisione alla udienza del 27/05/2021, scaduti in data 15/09/2021 i termini di cui agli art. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

MP STUDIO DI SARGENTONI M., MATTEUCCI M. s.n.c. (P.IVA 02103580425), con sede in Ancona in Via Albertini n. 35/M5, in persona dei suoi legale rappresentanti pro tempore Sargentoni Moreno (C.F. SGRMNR63B04A271M) e Manuela Matteucci (C.F. MTTMNL64S62A271M), rappresentata ed assistita dall'avv. Corrado Curzi ed elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Menicucci n. 1 presso il suo studio, giusta procura speciale da considerarsi in calce all'atto di citazione depositato in data 06/12/2018;

-attrice-

CONTRO



CENTRO COMMERCIALE ANCONA SUD s.p.a. (C.F. 0085883042), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Ancona alla Via Albertini n. 36, elettivamente domiciliata in Ancona, via Piave, 29/a presso lo studio dell'avv. Federica Manzotti che, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/02/2019, la rappresenta e difende;

-convenuta-

OGGETTO: *"impugnazione della delibera adottata dall'Assemblea dei Soci della CENTRO COMMERCIALE ANCONA SUD s.p.a) in data 8.7.2018 (e pubblicata il 1.9.2018); in subordine domanda di risarcimento del danno"*

CONCLUSIONI

Alla udienza del 27/05/2021 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2018, la MP Studio di Sargentoni M. Matteucci M. s.n.c., ("Attrice" o "MP") conveniva in giudizio la Società Centro Commerciale Ancona Sud Spa ("Convenuta" o "Centro Commerciale"), e premettendo che la stessa era azionista della CENTRO COMMERCIALE ANCONA SUD S.p.A. e che rientrava tra gli azionisti proprietari di immobili avendo acquistato una unità immobiliare facente parte del centro commerciale, all'interno del quale esercitava la propria attività commerciale, chiedeva che venisse dichiarata nulla e comunque invalida la delibera assunta dall'assemblea dei soci del Centro Commerciale in data 9 luglio 2018, limitatamente all' *"approvazione dei prospetti di ripartizione spese a consuntivo per l'anno 2017 e preventivo per l'anno 2018, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento per l'utilizzo dei beni e servizi comuni"*, deducendo *"l'illiceità ed impossibilità giuridica dell'oggetto"* della stessa, asserendo essere stato violato con l'assunzione di detta delibera *"il fondamentale diritto degli azionisti a non dover rispondere delle obbligazioni sociali se non nei limiti della quota di capitale sociale sottoscritto"*, in particolare imponendosi, in spregio al principio espresso dall'art. 2325 cod. civ., *"agli azionisti proprietari di immobili"* di coprire *"i costi di esercizio della società"*, *"surrettiziamente inseriti all'interno dei costi di gestione dei Servizi Comuni"* e chiedendo in subordine, nel caso in cui non fosse



stata riconosciuta la nullità della delibera, il risarcimento del danno che dall'adozione dell'impugnata deliberazione, "contraria alla legge ed allo statuto", le sarebbe derivato, quantificato in misura pari alle "spese di esercizio della società che sono state poste a carico della MP a titolo di consuntivo per l'esercizio 2017 ed a titolo di preventivo per l'anno 2018", con richiesta di sospensione dell'efficacia della stessa e così concludeva: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata per le Imprese, contrariis reiectis 1) dichiarare nulla e/o comunque invalida e/o inefficace (quantomeno limitata-mente alla posizione MP, la delibera adottata dall'Assemblea dei Soci della CENTRO COMMERCIALE ANCONA SUD s.p.a. (C.F. 0085883042) in data 8.7.2018 (e pubblicata il 1.9.2018) avente ad oggetto e contenuto la ripartizione delle di ripartizione spese a consuntivo per l'anno 2017 e preventivo per l'anno 2018, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento per l'utilizzo dei beni e servizi comuni"; 2) in subordine, ove in tutto od in parte la domanda sub 1 non sia accoglibile, ritenere comunque la delibera de qua annullabile ex artt. 2377 e 2378 e condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito e subendo dall'attrice nella misura di €. O la diversa di giustizia, oltre interessi e maggior danno Spese rifuse" (cfr. conclusioni rassegnate in citazione e modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata in data 04/04/2019).

Con comparsa di costituzione e risposta del 14 febbraio 2019, si costituiva in giudizio la Società Centro Commerciale Ancona Sud Spa, in persona del legale rappresentate pro tempore, la quale -dopo aver fatto una breve ricostruzione dei fatti e chiarito sia l'attività esercitata dalla Convenuta che il funzionamento della società (in funzione dello statuto e in base ai regolamenti richiamati anche da Controparte), eccepiva -in via pregiudiziale- il difetto assoluto d'interesse ad agire in capo all'Attrice; contestava la domanda di nullità della delibera assembleare impugnata e formulava eccezione di incompetenza del Tribunale adito a favore del Collegio Arbitrale ed, infine, nel merito sosteneva la totale infondatezza, genericità ed indeterminatezza anche della domanda di risarcimento danni avanzata in via subordinata contestando tutto quanto dedotto con l'atto di citazione; eccepiva la totale infondatezza delle argomentazioni poste a fondamento della domanda della MP evidenziando che la delibera assembleare non poteva neppure essere oggetto di impugnazione in quanto non aveva (e non poteva avere) la funzione di imporre nulla (né tanto meno) (gli asseriti) ulteriori costi ai singoli soci ma aveva la sola funzione di elevare al rango di prova privilegiata nel rapporto fra il creditore Centro Commerciale e gli operatori insediati, la ripartizione dei costi già deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Centro Commerciale, così come previsto dal Regolamento dei Beni e servizi



comuni; sulla base di tale premesse la difesa della convenuta così concludeva: *“Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: – previo rigetto dell’istanza avanzata in via cautelare, – dichiarare inammissibile la domanda avversa o, – in subordine, dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale indicato nelle clausole compromissorie portate dal “Regolamento per l’utilizzo dei beni e servizi comuni” ovvero dal “Regolamento Generale” o dallo “Statuto societario”, o, – in via ancor più gradata, rigettare ciascuna e tutte le domande attoree siccome generiche, indeterminate, non provate e, comunque, infondate tanto in fatto che in diritto o con ogni altra qualsivoglia statuizione, con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze.”* (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa e mia modificate; la parte non ha infatti depositato la memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Alla prima udienza del 5 marzo 2019 (tenutasi dinanzi all’originario G.I. dott.ssa Ercolini) venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, e rinviata la causa per l’ammissione all’udienza al 3 marzo 2021. Parte attrice depositava la sola memoria di cui al n. 1; la difesa di parte convenute depositava le memorie di cui ai nn. 2 e 3 del citato articolo.

Nella prima memoria depositata in data 04/04/2019 la difesa di parte attrice rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata per le Imprese, contrariis reiectis: 1) in via preliminare in rito, dichiarare che, avuto riguardo ai vizi dedotti quali causa di nullità della delibera adottata dall’Assemblea dei Soci della CENTRO COMMERCIALE ANCONA SUD S.p.A. (C.F. 0085883042) in data 8.7.2018 (e pubblicata il 1.9.2018) avente ad oggetto e contenuto la ripartizione delle di ripartizione spese a consuntivo per l’anno 2017 e preventivo per l’anno 2018, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per l’utilizzo dei beni e servizi comuni”, la controversia non è compromettibile in arbitri e che pertanto sussiste la Competenza dell’A.G.O. e quindi del Tribunale adito; 2) dichiarare quindi nulla e/o comunque invalida e/o inefficace (quantomeno limitatamente alla posizione MP, la delibera indicata, oggetto di impugnazione; 3) nell’ipotesi in subordine, ove non ritenuta la delibera impugnata affetta da nullità ex art. 2379 c.c., ma comunque annullabile ex artt. 2377 e 2378, dichiarare la competenza del Collegio Arbitrale nei termini statutariamente previsti. Nella prima ipotesi con vittoria di spese e competenze di lite e nella seconda con loro integrale compensazione”* (in queste conclusioni la parte ha insistito alla udienza di p.c.).



La causa vedeva una serie di rinvii disposti d'ufficio e nel contempo, veniva assunta al ruolo dalla Dottoressa Gabriella Pompetti designata quale nuovo G.I. con DP n. 249/2019.

Successivamente all'udienza 23 luglio 2020 le parti chiedevano fissarsi udienza di pc in assenza di richieste istruttorie; in particolare il procuratore di parte Convenuta insisteva nell'eccezioni preliminari ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27 maggio 2021 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27 maggio 2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, parte Attrice precisava come da memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c ed in via istruttoria chiedeva, altresì: *“al Tribunale di valutare l'opportunità e necessità di disporre CTU contabile volta a verificare la riferibilità delle somme indicate alla voce “spese di gestione + mark up” delle fatture e negli avvisi del centro commerciale Ancona Sud s.p.a. riprodotte nel fascicolo di parte attrice non contestate dalla convenuta alle spese di gestione della predetta s.p.a. come rinvenibili nei prospetti presenti nel predetto fascicolo; chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”* Parte Convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, si riportava integralmente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni avversarie, e si opponeva alla richiesta di CTU, in quanto tardiva, essendo stata avanzata per la prima volta da Controparte che non aveva formulato alcuna richiesta istruttoria nei termini, inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione ed in ultimo per essere la stessa palesemente esplorativa, stante la totale assenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa e recisamente contestati dalla convenuta, e si associava alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. relativo verbale di udienza). Quindi venivano assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c, e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato in relazione al *“thema disputandum”* e alle vicende processuali e passando all'esame della controversia questo Tribunale – in accoglimento dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa di parte convenuta- ritiene che la decisione del merito della presente controversia è impedita dalla operatività della clausola arbitrale (art. 28) inserita nello Statuto della società convenuta (e richiamata dall'art. 8 del Regolamento Generale e dall'art. 20 del Regolamento per l'utilizzo dei beni e servizi comuni).



L'art. 28 dello Statuto societario della convenuta recita testualmente: *"Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità della sua ripartizione. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero"* (cfr. statuto in atti).

La sussumibilità nell'ambito applicativo della citata clausola compromissoria della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dalla società attrice è pacifica perché riconosciuta dalla stessa difesa attorea (come espressamente affermato nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e ribadito nella comparsa conclusionale).

Tuttavia rientra nell'alveo applicativo della citata clausola compromissoria anche la domanda attorea avanzata in via principale.

A tal riguardo è doveroso rilevare che le doglianze espresse dalla società attrice a fondamento della impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci non concretano una ipotesi di nullità della delibera ex art. 2379 c.c.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.).



Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.). La regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n.1479) comporta la mera annullabilità della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n. 15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n.6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi Cass. 24/2007 n.16390, e Cass. 11/7/2008 n.19235).

Orbene nel caso in esame, siccome il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci o di gruppi di essi determina un'ipotesi di semplice annullabilità per i principi appena sopra espressi, il vizio dedotto dall'attrice e la denunciata violazione del diritto del socio a non sostenere le spese della società - in quanto diritto tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci- determina un'ipotesi di mera annullabilità.

Non è congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art.2379 c.c., non essendo ravvisabili nella delibera societaria impugnata (con la quale l'assemblea dei soci ha ratificato la delibera di approvazione di ripartizione delle spese a consuntivo 2017 e preventivo per l'anno 2018 già deliberati dal CDA ex art. 15 del "Regolamento per l'utilizzo dei beni e servizi comuni"), una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n.19235/2008, Cass. n.16390/2007) .

E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la sanzione della nullità non è appropriata alla fattispecie ivi considerata, dovendo farsi invece applicazione nel caso in esame della categoria della



annullabilità delle delibere societarie di cui all'art.2377 e del relativo regime di impugnazione (cfr. Repert. n. 4138/2021 del 07/12/2021 anche in motivazione Cass. 2021 n. 2967).

Nel caso di specie, l'ampiezza e la genericità del contenuto della clausola compromissoria (“ [...]qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale [...]”) attribuisce alla competenza dell'arbitro anche le controversie che, come quella che ne occupa, abbiano ad oggetto l'impugnazione delle delibere della assemblea dei soci.

Come è noto per costante insegnamento della S.C. *“Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice”* (cfr. fra le tante Cass. 2018 n. 27736; vedi anche Cass. n. 16625 del 2013).

In tale ultimo ambito non può esser sussunta la violazione ivi denunciata dalla difesa attorea, idonea, in tesi, a viziare la delibera (ai fini della sua annullabilità), ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011).

Nel caso in esame la delibera impugnata ha ad oggetto la ratifica del consuntivo e del preventivo di spesa ossia la semplice ripartizione interna delle spese di funzionamento del Centro Commerciale tra i consorziati, con semplici ricadute patrimoniali evidentemente collocate nell'ambito della disponibilità (cfr. anche in motivazione, Cass. n. 10050 del 2017 cit. che ha affermato la compromettibilità di una delibera in tema di consuntivo annuale di spesa).

Quindi ed in conclusione, in forza della clausola arbitrale inserita all'art. 28 dello Statuto della Società convenuta (e dei relativi Regolamenti), la cognizione della presente controversia rimane devoluta alla competenza arbitrale, con la conseguente incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Come definitivamente statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura sempre, sia che si tratti di arbitrato rituale sia che si tratti di arbitrato irrituale, come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come scelta di risoluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il *dictum* di soggetti privati (cfr. Cass. N. 4478/2003; Cass. N. 2501/2003; Cass. N.12855/2003; Cass.S.U. N. 527/2000).



Ne consegue che, sia nel caso di arbitrato rituale sia nel caso di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria concretizza un patto derogatorio della giurisdizione (cfr Cass. S.U. ord. n. 10723/2002).

È altrettanto noto che- in tema di arbitrato- lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale (cfr., *ex multis*, Cass.. Sez. 1, Sentenza n.13516 del 2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16205 del 19/08/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15783 del 22/10/2003; Cass. Sez. U, Sentenza n. 527 del 03/08/2000).

L'accoglimento della preliminare eccezione di arbitrato impedisce -non solo l'esame del merito- ma anche ogni altra eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta.

Le spese processuali debbano necessariamente seguire la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore della convenuta come in dispositivo ex DM 55/2014, nella misura che terrà conto, del valore della controversia (lo scaglione applicato è quello che va da E. 5.200,00 ad E. 26.00,00 come da nota spese depositata dalla convenuta in data 15/09/2021) e della natura e dell'attività processuale effettivamente (per cui l'importo relativo alla fase trattazione/istruzione viene ridotta del 30% tenuto conto anche del fatto che nel caso in esame non c'è stata alcuna attività istruttoria e la convenuta non ha depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 7557/2018 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

DICHIARA

l'appartenenza della controversia di cui è causa alla cognizione del giudizio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto della società convenuta;

CONDANNA

La società attrice al pagamento in favore della società convenuta delle spese processuali liquidate – per le causali di cui in motivazione- in € 4.355,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.



Così deciso nella Camera di Consiglio del 02/12/2021

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Arbitrato in Italia

